



Deliberazione N. 021  
in data 08.09.2014  
Prot.n.

PROVINCIA DI PADOVA

## Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione straordinaria di 1<sup>a</sup> convocazione - seduta pubblica

**Oggetto: Approvazione Regolamento sulla disciplina del tributo sui servizi indivisibili  
- TASI – Anno 2014**

L'anno duemilaquattordici addì **otto** del mese di **Settembre** alle ore 20.30 nella residenza municipale per determinazione del Sindaco con inviti diramati in data utile si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

		PRESENTI	ASSENTI	
			Giustif.	Ingiust.
1	PAROLO SANDRO	sì		
2	BEVILACQUA FEDERICO	sì		
3	BORDIN ILARIA	sì		
4	CHIODIN MATTEO	sì		
5	TURIN MAILA	no	sì	
6	CIBIN ALESSIA	no	sì	
7	MASIERO FULVIO	sì		
8	PASTORELLA MARA	sì		
9	ZANIN SEBASTIANO	sì		
10	MORI RICCARDO	sì		
11	FAGGION FRANCESCA	sì		

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
Parolo Dr. Sandro

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Chirico Dr.ssa Giuseppa

N. 249 reg. Public.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(art. 124 T.U. 267/2000)

Certifico io sottoscritto Istrutt. Amm.vo che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno

**12 SET. 2014**

all'albo pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Addì **12 SET. 2014**

L'Istruttore Amministrativo  
Rosina Cristina

*Rosina Cristina*

Partecipa alla seduta la Sig.ra **Chirico Dr.ssa Giuseppa** - Segretario Comunale.

Il Sig. **Parolo Dr. Sandro** nella sua qualità di **Sindaco**, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a **Scrutatori** dei Consiglieri: Bordin Ilaria, Pastorella Mara e Zanin Sebastiano

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, iscritto al n. 02 dell'ordine del giorno.

Si CERTIFICA che la suesata delibera non soggetta a controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del T.U. n. 267/2000.

li



IL SEGRETARIO COMUNALE

Chirico Dr.ssa Giuseppa

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
DI CONSIGLIO COMUNALE**



Visto l'art. 1, comma 639 della Legge n. 147 del 27.12.2013, che ha istituito, a partire dal 1 gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), formata dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza i nuovi tributi comunali;

Preso atto che con separata deliberazione si procederà ad approvare il regolamento TARI;

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI;

Visto in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC;

Richiamato il comma 679 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013;

Visto l'art. 52 del D. Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Vista la bozza di regolamento comunale TASI (All. A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto l'art. 27 c. 8 della legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamato il Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito in Legge 2 maggio 2014 n. 68 che proroga al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione per gli enti locali;

Richiamato altresì il D.M. 18/07/2014 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito al 30 settembre 2014;

Dato atto che il presente Regolamento è stato esaminato dalla Commissione Regolamenti nella seduta del 08.09.2014;



Visto il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, (All. B) acquisito ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Visto l'art. 42 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali circa le competenze del Consiglio Comunale;

#### **SI PROPONE**

1. Di approvare il "Regolamento comunale per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI)" come da bozza allegata - All. A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 01/01/2014;
3. Di delegare il Responsabile dei Servizi Finanziari a trasmettere copia della presente deliberazione e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione suestesa;

Sentito il dibattito come da All. C);

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

Con voti favorevoli n. 6, contrari n. 3 (Zanin Sebastiano, Mori Riccardo e Faggion Francesca), astenuti n.=, espressi nelle forme di legge, dai n. 9 consiglieri presenti e votanti,

#### **D E L I B E R A**

1) di far propria la proposta di deliberazione suestesa nella sua formulazione integrale, ovvero, senza alcuna modificazione né integrazione.

\*\*\*\*\*

**COMUNE di PONSÒ**  
Provincia di Padova

**REGOLAMENTO**  
**PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO**  
**SUI SERVIZI INDIVISIBILI**  
**(T.A.S.I.)**

approvato con atto di C.C. n. 21 del 08.09.2014

*in vigore dal 1° gennaio 2014*

**REGOLAMENTO**  
**PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI**  
**(T.A.S.I.)**

**INDICE**

Art. 1 Oggetto del regolamento.....	3
Art. 2 Soggetto attivo .....	3
Art. 3 Presupposto impositivo .....	3
Art. 4 Soggetti passivi.....	3
Art. 5 Base imponibile.....	3
Art. 6 Aliquote.....	4
Art. 7 Detrazione .....	4
Art. 8 Dichiarazione .....	4
Art. 9 Versamenti.....	4
Art. 10 Rimborsi e compensazione .....	5
Art. 11 Attività di controllo e sanzioni .....	5
Art. 12 Riscossione coattiva .....	6
Art. 13 Entrata in vigore del regolamento.....	6
Art. 14 Clausola di adeguamento .....	6

### **Art. 1 - Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina l'Imposta Unica Comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

### **Art. 2 - Soggetto attivo**

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

### **Art. 3 - Presupposto impositivo**

1. Il presupposto impositivo si verifica, ai sensi dell'art. 1, comma 669, della Legge 147/2013, con il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, così come definite ai sensi dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del Decreto Legge 201/2011 convertito in Legge 21/2011 e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificato al successivo art. 6.

### **Art. 4 - Soggetti passivi**

1. Il TASI è dovuto da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente art. 3. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nel caso in cui l'oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.
3. L'occupante versa il TASI nella misura del 10 cento del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal possessore.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il TASI è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

### **Art. 5 - Base imponibile**

1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'art. 13 del Decreto Legge 201/2011, da individuarsi nella rendita degli immobili iscritti o iscrिवibili nel catasto edilizio urbano e nel valore venale di comune commercio per le aree edificabili.

## **Art. 6 – Aliquote**

1. Il Consiglio Comunale con propria deliberazione approva le aliquote del tributo entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con il medesimo provvedimento può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.
2. Con la deliberazione di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura il TASI è diretto.

## **Art. 7 – Detrazione**

1. Con la deliberazione di cui all'art. 6 il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per i fabbricati adibiti ad abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.
2. La detrazione di cui al comma 1 compete unicamente per la quota di tributo di competenza del soggetto passivo. Nell'ipotesi di più soggetti passivi aventi diritto alla detrazione per la stessa unità immobiliare, anche con quote diverse, la detrazione sarà suddivisa in parti uguali.

## **Art. 8 – Dichiarazione**

1. I soggetti individuati all'art. 4 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.
2. Ai fini della dichiarazione relativa al TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti al TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione nel termine indicato dal precedente comma 1.

## **Art. 9 – Versamenti**

1. Il TASI è dovuto per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. Per quanto riguarda l'utilizzatore dell'immobile, l'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell'occupazione, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. Analogo trattamento è accordato alle detrazioni d'imposta previste dalla normativa vigente o dal presente regolamento.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 688, della Legge 147/2013, il versamento del TASI è effettuato, in deroga all'art. 52 del D. Lgs. 446/1997, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (mod. F24), nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto compatibili.

3. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione nei termini di cui al successivo comma 4.
4. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. *Per l'anno 2014, il versamento della rata di acconto è effettuato entro il 16/10/2014, ai sensi dell'art. 1 c. 688 della L. 147/2013 come sostituito dall'art. 1, c. 1 del D.L. 9 giugno 2014 n. 88, sulla base delle aliquote e detrazioni deliberate per l'anno.*
5. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 10 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

#### **Art. 10 - Rimborsi e compensazione**

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di prescrizione previsto dalla normativa vigente.
2. Le somme da rimborsare possono su richiesta del contribuente, avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TASI. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.
3. Non si procede al rimborso del tributo qualora esso sia inferiore a euro 10. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per singolo anno.

#### **Art. 11 - Attività di controllo e sanzioni**

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella Legge 147/2013 e nella Legge 296/2006.
2. Con deliberazione di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
4. In caso di omesso o insufficiente versamento del TASI risultante dalla dichiarazione, di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al c. 3, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.



### **Art. 12 - Riscossione coattiva**

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente art. 11, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti e dal regolamento delle entrate.

### **Art. 13 - Entrata in vigore del regolamento**


1. Il presente regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1, della Legge 212/2000, dal 1° gennaio 2014, in osservanza della disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, poi integrato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448.

### **Art. 14- Clausola di adeguamento**

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

**COMUNE DI PONSO**  
(Provincia di Padova)

\*\*\*\*\*



**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE**

L'anno 2014 (duemilaquattordici) il giorno 1 (primo) del mese di settembre si è riunito in audioconferenza il Collegio dei Revisori dei Conti nominato con atto consiliare dell'Unione dei Comuni Megliadina n. 7 del 21 luglio 2014 composto da:

VIVIAN Dott. Gianfranco - Presidente

PIROLO Dott. Ruggero - Revisore

BERGAMASCO Dott. Stefano - Revisore.

Il Presidente, riscontrata la presenza dell'intero Collegio, dichiara la seduta valida ed atta a deliberare.

**Il Collegio dei Revisori dei Conti**

**PRESO ATTO**, che, l'art. 3 del DL. 10/10/2012 n. 174 convertito nella Legge 7/12/2012 n. 213 ha provveduto a modificare l'art. 239 del TUEL disponendo al punto 7) il parere dell'organo di revisione dell'ente sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;

**VISTO**, l'art. 1, commi 639 e seguenti della Legge 27/12/2013, n. 147;

**PRESA VISIONE** della proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: "APPROVAZIONE REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.)" e del relativo regolamento allegato alla stessa;

**D E L I B E R A**

di esprimere **parere favorevole** all'approvazione da parte del Consiglio Comunale di Ponso della deliberazione avente ad oggetto "APPROVAZIONE REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.)".

**IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Dott. Gianfranco Vivian  
*Gianfranco Vivian*  
Dott. Ruggero Pirolo  
*Ruggero Pirolo*  
Dott. Stefano Bergamasco  
*Stefano Bergamasco*

**Allegato C) alla delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 08.09.2014**

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione, sul Regolamento TASI, che è composto da 14 articoli. Spiega che viene data l'opportunità ai cittadini di pagare in due rate, anziché in unica rata a dicembre. I soggetti passivi sono coloro che possiedono a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie l'abitazione principale. Chi è in affitto paga il 10% del tributo complessivamente dovuto. La base imponibile è la medesima di quella dell'IMU. All'art. 9 è indicato che il tributo si verserà in due rate e nel regolamento stesso sono anche previste le modalità per rimborsi e compensazioni. Essendo necessario il parere del Revisore dei Conti, il Sindaco provvede a dare lettura del parere allegato alla deliberazione stessa, sottoscritto dal Collegio dei Revisori.

Il Sindaco chiede all'assemblea se ci sono interventi.

Interviene il cons. Mori Riccardo, chiedendo spiegazioni circa l'art. 4, c. 3.

Il Sindaco risponde affermando che è la prima volta che la tassa è imposta all'occupante.

Il cons. Mori Riccardo sottolinea che all'art. 8 c. 2 non sono specificati gli elementi.

Il Sindaco risponde che la capacità impositiva è competenza dello Stato, anche se non è indicato.

Il cons. Mori Riccardo chiede chiarimenti in merito all'art. 4 c. 4.

Il Sindaco risponde che nel caso di esercizio provvisorio, il prossimo anno i cittadini versano secondo le aliquote e detrazioni previste nell'anno precedente.

Il cons. Faggion Francesca interviene chiedendo se, essendoci due versamenti, è stata prevista una rateizzazione.

Il Sindaco risponde che il regolamento prevede due soluzioni, se ci saranno casi sociali, che non è da escludersi, sarà l'ufficio sociale a relazionare caso per caso.

Il Sindaco continua precisando che, essendo una imposta comunale, si potrebbero anche prevedere altre soluzioni, però vi sono due problemi, uno, si creerebbe un problema con il fondo cassa, due, per le entrate di competenza per il patto di stabilità. Ecco il motivo delle due rate, è per la tutela dell'ente, questa è la "ratio".

Il cons. Faggion Francesca interviene per chiedere se, visto il periodo di crisi, si potevano esentare altri immobili.

Il Sindaco risponde che tutto si può fare, bisogna però fare una riflessione sui bisogni di bilancio.

Il cons. Mori Riccardo propone un emendamento all'art. 4 c. 3, e chiede chi è favorevole solo al 2 periodo del Comune. Viene messa ai voti la proposta.

La proposta ha la seguente votazione:

Favorevoli n. 3

Contrari n. 6 (Parolo Sandro, Bevilacqua Federico, Bordin Ilaria, Chiodin Matteo, Masiero Fulvio e Pastorella Mara).

La proposta è respinta.

Il cons. Mori Riccardo propone un emendamento all'art. 8 c. 2, e chiede chi è favorevole che tutti gli elementi necessari già all'interno del modello predisposto dal comune siano citati nel regolamento. Viene messa ai voti la proposta.

La proposta ha la seguente votazione:

Favorevoli n. 3

Contrari n. 6 (Parolo Sandro, Bevilacqua Federico, Bordin Ilaria, Chiodin Matteo, Masiero Fulvio e Pastorella Mara).

La proposta è respinta.

Il cons. Mori Riccardo propone un emendamento all'art. 9 c. 4, e chiede chi è favorevole a "o in base alle aliquote determinate dell'anno in corso". Viene messa ai voti la proposta.

La proposta ha la seguente votazione:

Favorevoli n. 3

Contrari n. 6 (Parolo Sandro, Bevilacqua Federico, Bordin Ilaria, Chiodin Matteo, Masiero Fulvio e Pastorella Mara).

La proposta è respinta.

Non essendoci altri interventi, il Sindaco invita l'assemblea a votare la proposta di deliberazione, così come integralmente proposta agli atti.

Si passa alla votazione.




**Oggetto: Approvazione Regolamento sulla disciplina del tributo sui servizi indivisibili  
- TASI - Anno 2014 -**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si certifica l'effettivo svolgimento dell'istruttoria tecnica, sull'argomento in oggetto, e si esprime pertanto parere favorevole.

Ponso, li - 4 SET. 2014




Il Responsabile del Servizio  
Ortolan Gianfranco

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

In relazione al disposto dell'art. 49 comma 1 del T. U. 267/2000, APPONE il visto di regolarità contabile.

Ponso, li - 4 SET. 2014



Il Responsabile del Servizio  
Ortolan Gianfranco

COPIA TRASMESSA PER L'ESECUZIONE A:	
UFFICIO TECNICO	
UFFICIO RAGIONERIA	X
UFFICIO PERSONALE/TRIBUTI	X
UFFICIO SERV. DEMOGRAFICI	
UFFICIO VIGILANZA	